



## **Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea**

del 15 dicembre 2020

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),*  
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup>  
sulle epizootie;  
visto l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>2</sup> concernente  
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico  
con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,  
*ordina:*

### **Art. 1** Divieto d'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno

L'importazione di pollame vivo e pulcini di un giorno dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell'allegato è vietata.

### **Art. 2** Importazione di carni di pollame

L'importazione di carni di pollame dalle zone di protezione stabilite nell'allegato è vietata a meno che non siano state sottoposte a trattamenti termici ai sensi dell'allegato III della direttiva 2002/99/CE<sup>3</sup> che eliminano l'agente patogeno dell'influenza aviaria.

### **Art. 3** Importazione di uova da consumo

<sup>1</sup> L'importazione di uova da consumo dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell'allegato è vietata.

<sup>2</sup> È autorizzata l'importazione di uova da consumo:

#### **RS 916.443.102.1**

<sup>1</sup> **RS 916.40**

<sup>2</sup> **RS 916.443.11**

<sup>3</sup> Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11;  
modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

- a. provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2005/94/CE<sup>4</sup>;
- b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30 lettera c punto v della direttiva 2005/94/CE.

#### **Art. 4** Importazione di uova da trasformazione

<sup>1</sup> L'importazione di uova da trasformazione dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell'allegato è vietata.

<sup>2</sup> È autorizzata l'importazione di uova da trasformazione:

- a. provenienti dalle zone di protezione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 26 paragrafo 2 lettera b della direttiva 2005/94/CE<sup>5</sup>;
- b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30 lettera c punto vi della direttiva 2005/94/CE.

#### **Art. 5** Importazione di uova da cova

<sup>1</sup> L'importazione di uova da cova dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell'allegato è vietata.

<sup>2</sup> L'importazione di uova da cova è ammessa se:

- a. sono destinate alla produzione di vaccini;
- b. l'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea interessato ha autorizzato l'esportazione secondo le condizioni di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809<sup>6</sup>; e
- c. la partita è accompagnata da un certificato sanitario che contiene la seguente dicitura: «La partita è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione».

#### **Art. 6** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 16 gennaio 2020<sup>7</sup> che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea è abrogata.

<sup>4</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/662, GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134.

<sup>5</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 3 cpv. 2 lett. a.

<sup>6</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 del 1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2010, GU L 414 del 9.12.2020, pag. 79.

<sup>7</sup> RU 2020 153 4929

**Art. 7**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 2020<sup>8</sup>.

15 dicembre 2020

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Hans Wyss

<sup>8</sup> Pubblicazione urgente del 16 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato*  
(art. 1–5)

## Stati membri e zone interessati

### 1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell'UE colpiti

Gli Stati membri dell'Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nelle decisioni di esecuzione seguenti:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809	Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 del 1.12.2020, pag. 144; modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2010, GU L 414 del 9.12.2020, pag. 79
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 <sup>9</sup>	Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito, GU L 392 del 23.11.2020, pag. 60; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2051, GU L 420 del 14.12.2020, pag. 28

Gli allegati delle decisioni di esecuzione elencano le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue:

Parte A zone di protezione

Parte B zone di sorveglianza

### 2 Stati membri dell'UE colpiti

Nei seguenti Stati membri dell'UE vi sono zone di protezione e zone di sorveglianza:

Belgio

Croazia

Danimarca

Francia

Germania

Paesi Bassi

<sup>9</sup> Il Regno Unito è trattato come uno Stato membro dell'UE fino al 31.12.2020. La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 scade il 31.12.2020.

Regno Unito<sup>10</sup>

Polonia

Svezia

<sup>10</sup> Il Regno Unito è trattato come uno Stato membro dell'UE fino al 31.12.2020.

